



**Regolamento l.r. 4 gennaio 2005, n. 2 - art. 1, commi 2-bis e seguenti:
"Requisiti e standard di autorizzazione al funzionamento dei servizi residenziali e
semiresidenziali per minorenni"**

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Anagrafe regionale servizi autorizzati per minorenni
- Art. 4 Tenuta dell'anagrafe

**CAPO II COMPETENZE E FUNZIONI DEI COMUNI PER IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER MINORENNI**

- Art. 5 Competenze e funzioni generali Comuni
- Art. 6 Modalità di richiesta autorizzazione al funzionamento ai Comuni
- Art. 7 Procedura rilascio autorizzazione al funzionamento
- Art. 8 Variazione servizio autorizzato e cessione
- Art. 9 Motivazioni esclusione rilascio autorizzazione al funzionamento
- Art. 10 Decadenza e sospensione autorizzazione al funzionamento

CAPO III COMPETENZE E FUNZIONI DEGLI AMBITI DISTRETTUALI SOCIALI

- Art. 11 Funzioni Ambiti Distrettuali Sociali

CAPO IV VIGILANZA, CONTROLLO E MONITORAGGIO

- Art. 12 Disposizioni generali
- Art. 13 Competenze e funzioni Regione
- Art. 14 Competenze e funzioni Comuni
- Art. 15 Ruolo Procura Minorile
- Art. 16 Ruolo Centri per la Giustizia Minorile CGM
- Art. 17 Ruolo Garante per l'infanzia e l'adolescenza
- Art. 18 Ruolo Enti gestori servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziale per minorenni

CAPO V VIOLAZIONI E SANZIONI

- Art. 19 Disposizioni generali
- Art. 20 Accertamento violazioni e sanzioni
- Art. 21 Sanzioni pecuniarie

CAPO VI RETTA E OBBLIGHI INFORMATIVI

- Art. 22 Retta
- Art. 23 Obblighi informativi

CAPO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 24 Disposizioni transitorie

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento dei servizi residenziali e semiresidenziali per minorenni, le competenze e le funzioni degli enti preposti, l'istituzione dell'anagrafe regionale e territoriale, in attuazione dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge regionale 4 gennaio 2005, n. 2 (Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell'accreditamento di soggetti eroganti servizi alla persona), in coerenza con l'articolo 8, comma 3, lettera f), della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), nel rispetto dei requisiti minimi definiti dallo Stato ai sensi del decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 308 (Regolamento concernente Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328) e dell'Accordo di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali sull'aggiornamento delle Linee di indirizzo per l'affidamento familiare e Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali. Rep. Atti n. 17/CU dell'8 febbraio 2024.
2. Il manuale tecnico-operativo, approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 2-ter, della l.r. 2/2005, definisce i requisiti e gli standard strutturali, organizzativi e la dotazione delle risorse umane necessari per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi residenziali e semiresidenziali per minorenni di cui all'articolo 2.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. I servizi residenziali e semiresidenziali per minorenni soggetti ad autorizzazione sono:
 - a) **SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORENNI:**
 - 1) struttura di pronta accoglienza per minorenni;
 - 2) comunità familiare per minorenni;
 - 3) comunità socio-educativa per minorenni;
 - 4) comunità di accoglienza per bambino-genitore;
 - 5) comunità per l'autonomia/alloggio ad alta autonomia;
 - 6) centro governativo di prima accoglienza minorenni stranieri non accompagnati (MSNA);
 - 7) centro governativo di seconda accoglienza minorenni stranieri non accompagnati (MSNA);
 - 8) casa rifugio per le vittime della tratta e dello sfruttamento;
 - b) **SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER MINORENNI:**
 - 1) comunità semiresidenziale socio-educativa per minorenni.

Art. 3

(Anagrafe regionale servizi autorizzati per minorenni)

1. È istituita, presso il Servizio Programmazione sociale del Dipartimento regionale competente in materia sociale, di seguito denominato Servizio regionale competente, l'anagrafe regionale dei servizi residenziali e semiresidenziali per minorenni autorizzati dai Comuni.

Art. 4

(Tenuta dell'anagrafe)

1. Il Servizio competente assicura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe regionale di cui all'articolo 3 anche con la collaborazione dei Comuni e degli Ambiti Distrettuali Sociali di riferimento.

Capo II

Competenze e funzioni dei Comuni per il rilascio delle autorizzazioni al funzionamento dei servizi per minorenni

Art. 5

(Competenze e funzioni generali Comuni)

1. Le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione al funzionamento dei servizi e delle strutture residenziali e semiresidenziali per minorenni, ai sensi della l. 328/2000 e del d.m. 308/2001 e delle Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali, Rep. atti n. 17/CU dell'8 febbraio 2024, sono attribuite ai Comuni che le esercitano anche avvalendosi degli Enti capofila di Ambito distrettuale.

Art. 6

(Modalità di richiesta autorizzazione al funzionamento ai Comuni)

1. Qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che intenda erogare servizi e/o attivare, ampliare o trasformare, servizi a ciclo residenziale o semiresidenziale per minorenni è tenuto a presentare preventivamente domanda di autorizzazione al funzionamento al Comune nel quale i servizi vengono erogati.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano sia ai servizi di nuova istituzione che a quelli già operanti alla data della sua entrata in vigore in cui vengono previste disposizioni transitorie con le indicazioni procedurali e temporali per gli adeguamenti necessari all'ottenimento di nuova autorizzazione al funzionamento.
3. Le attività oggetto di rilascio di autorizzazione sono:
 - a) attivazione di servizio residenziale e semiresidenziale per minorenni di nuova istituzione;
 - b) trasferimento in altra sede di servizio residenziale e semiresidenziale per minorenni già operante;
 - c) ampliamento/riduzione/trasformazione di servizio residenziale e semiresidenziale per minorenni già operante;
 - d) volturazione nella gestione del servizio residenziale e semiresidenziale già autorizzato.

Art. 7

(Procedura rilascio autorizzazione al funzionamento)

1. Il provvedimento di autorizzazione, a seguito di formale richiesta del soggetto richiedente, è rilasciato dai Comuni che ne esercitano le funzioni e competenze. Le richieste di autorizzazione sono presentate al Comune di riferimento territorialmente competente nel quale i servizi vengono erogati.
2. Il Comune è tenuto a trasmettere copia del provvedimento di autorizzazione al funzionamento rilasciato al competente Servizio regionale di riferimento per l'aggiornamento dell'anagrafe regionale istituita e all'Ambito Distrettuale Sociale territorialmente competente per l'aggiornamento del registro di ambito sociale.
3. L'autorizzazione al funzionamento è condizione minima necessaria per l'espletamento del servizio e per la partecipazione, secondo la vigente normativa, a procedure di affidamento di servizi sia ad evidenza pubblica sia in forma diretta, ristretta e negoziata, in concessione ovvero per la partecipazione ad accordi o contratti di programma ed interventi progettuali di co-progettazione previsti a norma di legge.

Art. 8

(Variazione servizio autorizzato e cessione)

1. Nelle ipotesi di cessione a qualsiasi titolo del servizio autorizzato e di modifica della rappresentanza legale dello stesso, il soggetto subentrante presenta, entro trenta giorni dall'evento, al Comune di riferimento ove ha sede il servizio autorizzato, il possesso dei requisiti soggettivi ed amministrativi previsti dal manuale tecnico operativo di cui all'articolo 1, comma 2-ter, della l.r. 2/2005 e della relativa modulistica. A seguito della documentazione prodotta, il Comune rilascia provvedimento di conferma dell'autorizzazione. Nel caso vengano riscontrate dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), il titolare decade dall'autorizzazione.

Art. 9

(Motivazioni esclusione rilascio autorizzazione al funzionamento)

1. L'autorizzazione non è rilasciata a persone che abbiano riportato condanna con sentenza passata in giudicato per un reato che incide sull'affidabilità morale e professionale, ossia nei casi di:
 - a) sentenza penale definitiva di condanna, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, a pena detentiva superiore a tre anni;
 - b) sentenza penale definitiva di condanna, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale (Delitti contro l'industria e il commercio) e di cui al libro II, titolo II (Delitti contro la Pubblica Amministrazione) ovvero per truffa, truffa aggravata, falsità materiale e ideologica, ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

- c) sentenza penale definitiva di condanna, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per contravvenzioni relative a violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le società cooperative, violazione della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore);
 - d) sentenza penale definitiva di condanna, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati anche colposi inerenti a fatti commessi nell'esercizio di attività per le quali è richiesta l'autorizzazione.
2. L'autorizzazione non è rilasciata, inoltre, ai soggetti:
- a) nei confronti dei quali è stata comminata la pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte, dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
 - b) nei confronti dei quali sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 agosto 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
 - c) i quali si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
3. Non può essere autorizzata, inoltre, la struttura il cui titolare:
- a) sia stato condannato, con sentenza definitiva, o abbia riportato sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale o per delitto di associazione di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) per un delitto di cui all'articolo 73 del citato d.p.r. 309/1990, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o la cessione, l'uso o il trasporto d'armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione ai predetti reati;
 - b) sia destinatario, con provvedimento definitivo, di misure di prevenzione, ai sensi del d.lgs. 159/2011 e della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere);
 - c) sia stato condannato, con sentenza definitiva, o abbia riportato sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei reati di cui agli articoli 572, 600, 601, 603-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis e seguenti del codice penale.
4. Nei casi in cui il titolare di una struttura sia una persona giuridica, i requisiti di cui al comma 1 sono riferiti al legale rappresentante e/o agli amministratori muniti di potere di rappresentanza.

5. L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato, quando è intervenuta la riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Art. 10

(Decadenza e sospensione autorizzazione al funzionamento)

1. Il titolare dell'autorizzazione che intende cessare volontariamente l'attività deve comunicarlo al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione almeno sessanta giorni prima.
2. Il titolare dell'autorizzazione che intende sospendere volontariamente l'attività deve comunicarlo al Comune almeno sessanta giorni prima dell'inizio motivando le cause della sospensione e indicando la durata.
3. L'autorizzazione decade nei seguenti casi:
 - a) per volontaria rinuncia espressa dalla persona fisica titolare dell'autorizzazione, dal legale rappresentante della persona giuridica titolare dell'autorizzazione o per estinzione della persona giuridica stessa;
 - b) per decesso della persona fisica titolare dell'autorizzazione e mancato trasferimento della struttura ad altra persona fisica o giuridica entro trecentosessantacinque giorni dal decesso;
 - c) a seguito di accertata chiusura o inattività del servizio per un periodo superiore a centottanta giorni, salvo il caso di temporanea e motivata sospensione ai sensi del comma 2.
4. Le decadenze e le sospensioni delle autorizzazioni sono comunicate a cura del Comune al Servizio regionale competente e all'Ambito Distrettuale Sociale, per i consequenziali adempimenti di aggiornamento dei rispettivi registri territoriali e anagrafe regionale dei servizi autorizzati.
5. In caso di decadenza dell'autorizzazione, il Servizio sociale dei Comuni interessati, di concerto con l'Ambito Distrettuale Sociale, individua le modalità atte a garantire che il servizio a favore delle persone non sia interrotto, anche mediante la collocazione temporanea dei soggetti ospitati in altro servizio idoneo, regolarmente autorizzato. Qualora la ricollocazione temporanea avvenga presso un servizio avente sede in un altro Ambito Distrettuale Sociale, le spese di ricovero o del servizio restano a carico degli enti originariamente competenti.

Capo III

Competenze e funzioni degli Ambiti Distrettuali Sociali

Art. 11

(Funzioni Ambiti Distrettuali Sociali)

1. Ferme restando le attribuzioni di cui alla l. 328/2000, nell'ambito delle funzioni e procedure per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento spettano agli Ambiti Distrettuali Sociali le funzioni concernenti:
 - a) l'istituzione di appositi registri territoriali dei servizi autorizzati nei Comuni appartenenti al proprio Ambito sociale di riferimento;
 - b) la collaborazione con i Comuni per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la verifica dei requisiti strutturali, organizzativi e della dotazione delle risorse umane per il rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento;

- c) la collaborazione con la Regione per le attività relative alla tenuta dell'anagrafe regionale prevista per la catalogazione dei servizi autorizzati in ambito regionale e di altre attività ed azioni di sistema di rafforzamento ed efficientamento promosse dalla Regione in materia di autorizzazione al funzionamento.

Capo IV Vigilanza, controllo e monitoraggio

Art. 12 (Disposizioni generali)

1. Fermo restando la competenza prioritaria di vigilanza e controllo da parte dei Comuni in cui hanno sede operativa i servizi da autorizzare ed autorizzati, concorrono alle funzioni ispettive e di vigilanza altri enti istituzionalmente preposti.
2. Nello specifico il mantenimento dei requisiti di autorizzazione, previsti dal manuale tecnico-operativo di cui all'articolo 1, comma 2-ter, della l.r. 2/2005, è monitorato attraverso le seguenti attività di vigilanza:
 - a) le relazioni semestrali che le strutture residenziali e semiresidenziali per minorenni sono tenute a trasmettere ogni sei mesi alla Magistratura minorile competente;
 - b) la presentazione al Comune, all'Ambito Distrettuale Sociale e alla Regione da parte degli enti gestori di un'autodichiarazione ogni dodici mesi che attesti il mantenimento dei requisiti di autorizzazione al funzionamento;
 - c) la verifica dei requisiti previsti per l'autorizzazione da parte degli enti preposti ogni trentasei mesi, per monitorare la permanenza dei requisiti di autorizzazione. Per enti preposti si intendono i Comuni con la collaborazione degli Ambiti Distrettuali Sociali.

Art. 13 (Competenze e funzioni Regione)

1. La Regione, in materia di vigilanza dei servizi residenziali e semiresidenziali per minorenni autorizzati, può promuovere iniziative di confronto e di condivisione che coinvolgono l'Autorità giudiziaria minorile, il Centro per la Giustizia minorile, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, le Commissioni di vigilanza preposte, i Servizi sociali, i rappresentanti degli Enti locali e dell'Ambito Distrettuale Sociale e degli enti gestori delle strutture. Le iniziative di confronto sono finalizzate alla costruzione di percorsi di promozione del rispetto e del miglioramento degli standard richiesti per l'autorizzazione.
2. La Regione promuove meccanismi di scambio di informazioni con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni con riferimento a nuove autorizzazioni, variazioni o esiti di attività di vigilanza; inoltre, demanda a possibili protocolli operativi con la Procura Minorile l'ulteriore condivisione di buone prassi o lo scambio di informazioni utili, fatti salvi i dati sensibili.

Art. 14
(Competenze e funzioni Comuni)

1. Il Comune, avvalendosi della collaborazione degli Ambiti Distrettuali Sociali, per l'esercizio delle funzioni in materia di autorizzazione dei servizi in favore dei minorenni è competente per la verifica dei requisiti strutturali, organizzativi e della dotazione delle risorse umane nonché del controllo dell'autodichiarazione trasmessa dagli Enti gestori ai sensi del comma 2 dell'articolo 18.
2. Nell'esercizio delle proprie attività il Comune, esclusivamente attraverso il ruolo dei servizi sociali invianti - Servizio Sociale Professionale, Equipe multidisciplinare ed altri servizi per la presa in carico dei minorenni - definisce il "Progetto Quadro" con:
 - a) le motivazioni che legittimano il provvedimento di allontanamento;
 - b) l'esplicitazione dei criteri di abbinamento del bambino con la tipologia di Servizio residenziale più adeguata;
 - c) le modalità, i tempi di attuazione e la prevedibile durata dell'accoglienza;
 - d) gli elementi conoscitivi necessari a favorire, in una logica di corresponsabilità, l'elaborazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) da parte del Servizio residenziale che lo accoglie;
 - e) le modalità di monitoraggio della coerenza tra Progetto Quadro e PEI in relazione agli obiettivi della tutela e del benessere del bambino e della sua famiglia.Sono previsti periodici momenti (almeno ogni sei mesi) di ascolto del bambino e della sua famiglia, distinti dai colloqui di sostegno e di cura, nei quali il Progetto Quadro viene presentato e verificato.
3. I Servizi sociali invianti garantiscono la prosecuzione del sostegno al minorenne attraverso visite periodiche, verifiche e incontri con l'equipe educativa del servizio residenziale e semiresidenziale, con gli operatori della scuola e del tempo libero che seguono il minorenne.

Art. 15
(Ruolo Procura Minorile)

1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, ai sensi dell'articolo 9 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), definisce i modelli per la stesura delle relazioni semestrali che le strutture residenziali e semiresidenziali per minorenni di cui al presente regolamento sono tenute a trasmettere ogni sei mesi.
2. La Procura Minorile collabora con la Regione alla condivisione delle informazioni contenute nelle relazioni semestrali, anche al fine di garantire un costante aggiornamento dell'anagrafe regionale, prevedendo una modalità di trasmissione tempestiva delle informazioni utili all'alimentazione dei flussi informativi riguardanti i bambini fuori dalla famiglia di origine.
3. La Procura Minorile collabora con la Regione al fine di condividere e fornire indicazioni per la stesura o l'aggiornamento dei modelli per le relazioni semestrali, come indicato nelle raccomandazioni delle "Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali" per minorenni del MLPS emanate ai sensi dell'Accordo di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. 281/1997, tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti Locali sull'aggiornamento delle

Linee di indirizzo per l'affidamento familiare e Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali. Rep. Atti n. 17/CU dell'8 febbraio 2024.

Art. 16

(Ruolo Centri per la Giustizia Minorile CGM)

1. I Centri per la Giustizia Minorile (CGM), disciplinati dall'articolo 7 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) e dal decreto ministeriale del 20 novembre 2019 (Individuazione dei Centri per la Giustizia Minorile e Servizi minorili), garantiscono l'attuazione dei provvedimenti penali dell'Autorità giudiziaria nei confronti dei minori e giovani adulti, di età compresa tra i 14 e i 25 anni, che hanno commesso un reato durante la minore età, attraverso i servizi minorili.
2. La direzione del CGM si avvale, come indicato all'articolo 6 del d.m. 20 novembre 2019, dell'Area attuazione dei provvedimenti giudiziari per la realizzazione degli indirizzi e delle direttive del competente Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, di personale tecnico per lo svolgimento anche dei compiti di verifiche sulle comunità private convenzionate che accolgono i minori e giovani adulti in carico ai Servizi minorili.
3. Nell'ambito delle procedure condivise di scambio informativo finalizzato alla conoscenza aggiornata e approfondita di quanto concerne le attività autorizzate e/o accreditate, la Regione, sentita l'Autorità Giudiziaria Minorile, promuove la comunicazione reciproca con il CGM e con l'Ufficio per i Servizi Sociali Minorili (USSM) di dati utili all'aggiornamento dell'anagrafe regionale ed attivazione di attività di vigilanza.

Art. 17

(Ruolo Garante per l'infanzia e l'adolescenza)

1. Il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, istituito ai sensi della legge regionale 2 agosto 2018, n. 24 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza) svolge le funzioni di cui agli articoli 2 e 4 della medesima legge regionale.

Art. 18

(Ruolo Enti gestori servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziale per minorenni)

1. Gli Enti gestori, attraverso l'Equipe del servizio di accoglienza residenziale e semiresidenziale per minorenni, sono tenuti a riscontrare le richieste dei diversi soggetti impegnati nelle funzioni di vigilanza.
2. Gli Enti gestori, ogni dodici mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, sono tenuti a trasmettere al Comune, all'Ambito Distrettuale Sociale e al Servizio regionale competente, un'autodichiarazione che attesti il mantenimento dei requisiti e degli standard di autorizzazione al funzionamento.

Capo V
Violazioni e sanzioni

Art. 19
(Disposizioni generali)

1. La gestione di un servizio privo della necessaria autorizzazione al funzionamento di cui al presente regolamento attuativo configura "abusivo esercizio" ai sensi dell'articolo 348 del codice penale e dà luogo alla immediata cessazione dell'attività.
2. Ogni variazione apportata al servizio che configuri un inadempimento o una difformità grave rispetto al contenuto del provvedimento autorizzatorio costituisce causa di revoca o di sospensione della autorizzazione, in relazione alla gravità della violazione.
3. Ai sensi del presente regolamento costituisce indice di gravità dell'inadempimento o della difformità, causa di pregiudizio per il benessere psico-fisico del minore, la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
 - a) violazione dei requisiti essenziali edilizi, igienici, sanitari, impiantistici e di sicurezza;
 - b) carenza o assenza dei piani educativi individualizzati e della loro concreta attuazione;
 - c) reiterata violazione del limite massimo di utenti, fatta salva la possibilità di sfioramento sino alla percentuale massima del 15 per cento degli utenti nei soli casi di uscita di un minore e di contestuale nuovo ingresso di altro minore nel servizio;
 - d) accertata violazione delle fasce di ripartizione dell'utenza in relazione alle età, al sesso, alla tipologia;
 - e) inadeguatezza e carenze del personale operante, in termini numerici e di qualifica professionale, nel rispetto dei requisiti previsti dal manuale tecnico-operativo approvato con atto della Giunta regionale;
 - f) omesso o reiterato insufficiente esercizio di vigilanza nei riguardi dei minori accolti.
4. La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, a seguito di ispezioni ordinarie o straordinarie, svolte anche a mezzo della Polizia Giudiziaria delegata, trasmette le risultanze delle segnalazioni alla Regione Abruzzo - Dipartimento competente in materia sociale.
5. I provvedimenti cautelari o di revoca sono disposti dal Comune competente, che è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie alla tutela dei minorenni in carico alla struttura ovvero dei fruitori dei servizi.
6. Il Comune destinatario di specifiche segnalazioni comunica le determinazioni adottate, anche nel caso in cui definisca il procedimento in assenza di provvedimenti cautelari o di revoca, alla Regione Abruzzo - Dipartimento competente in materia sociale, per l'aggiornamento dell'anagrafe.
7. Qualora il soggetto gestore di un servizio sospenda il servizio autorizzato ai sensi del presente regolamento è tenuto, sessanta giorni prima della effettiva interruzione, a darne comunicazione al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, il quale è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio regionale competente e all'Ambito Distrettuale Sociale per i consequenziali adempimenti di aggiornamento dei rispettivi registri territoriali e anagrafe regionale dei servizi autorizzati.

Art. 20
(Accertamento violazioni e sanzioni)

1. L'accertamento e la contestazione delle violazioni nonché la notifica dei rispettivi verbali sono di competenza dei Comuni, ferme restando quelle attribuite da norme statali e regionali ad altri organi, secondo le procedure previste dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 19 luglio 1984, n. 47 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria).
2. Il processo verbale di accertamento delle violazioni alle disposizioni è redatto in triplice copia, di cui una è rilasciata al servizio inadempiente e l'altra al Servizio regionale competente in materia sociale.
3. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Sindaco e all'ufficio competente per materia scritti difensivi e documenti, nonché l'eventuale richiesta di essere auditi.
4. I Comuni sono tenuti a trasmettere semestralmente al Servizio regionale competente in materia sociale i dati relativi alle sanzioni comminate e all'esito delle stesse.

Art. 21
(Sanzioni pecuniarie)

1. Le violazioni comportano, oltre al sistema sanzionatorio previsto di norma, la eventuale applicazione di sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente in materia.
2. Qualora nell'arco degli ultimi cinque anni una medesima violazione sia reiterata, la sanzione amministrativa prevista per la relativa fattispecie va applicata in misura pari al triplo del massimo previsto ed il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione ne deve disporre l'immediata revoca.

Capo VI
Retta e obblighi informativi

Art. 22
(Retta)

1. Il corrispettivo per il servizio prestato dalla struttura è costituito da rette giornaliere individuali differenziate in base ai servizi forniti e alla tipologia di utenza. Il corrispettivo viene stabilito tenendo conto delle peculiarità e dei servizi specifici forniti da ciascuna struttura, della normativa in materia di applicazione dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), degli atti di indirizzo nazionali nonché delle disposizioni specifiche emanate dall'INPS ed è composto da:
 - a) la retta a base giornaliera che evidenzia le spese ordinarie poste a carico del gestore in quanto rientranti nei servizi che lo stesso si impegna a fornire;
 - b) il corrispettivo per gli eventuali servizi aggiuntivi forniti, adeguatamente dettagliati e specificati e concordati preventivamente con gli enti che hanno disposto l'inserimento del minore;
 - c) il corrispettivo per eventuali spese straordinarie, comprese le prestazioni non previste dal Servizio sanitario, adeguatamente dettagliate e specificate e relative a

servizi concordati preventivamente con gli enti che hanno disposto l'inserimento del minore.

2. Alla determinazione della retta delle strutture residenziali e semiresidenziali concorrono altresì le spese in relazione alla tipologia per:
 - a) il personale adibito, anche in riferimento al contratto collettivo nazionale (CCNL) applicato;
 - b) la supervisione e la formazione degli operatori;
 - c) l'affitto dell'immobile;
 - d) le utenze;
 - e) le manutenzioni ordinarie;
 - f) l'ammortamento dei beni strumentali al funzionamento della struttura;
 - g) il vitto degli ospiti;
 - h) il vestiario e la lavanderia;
 - i) l'istruzione, la formazione e la socializzazione degli ospiti;
 - j) il trasporto degli ospiti;
 - k) le cure mediche ordinarie degli ospiti e per eventuali ticket sanitari o altre prestazioni sanitarie ordinarie non coperte dal Servizio sanitario ma non particolarmente onerose;
 - l) imposte, tasse, assicurazioni e altri oneri gestionali e amministrativi.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli Enti gestori dei servizi autorizzati comunicano al Comune nel cui territorio ha sede la struttura, all'Ambito Distrettuale Sociale di riferimento e al Servizio regionale competente in materia sociale il provvedimento che definisce gli importi delle rette applicate per il successivo anno solare.
4. Le rette devono essere adeguate agli aggiornamenti degli indicatori ISTAT e agli adeguamenti contrattuali previsti dai CCNL di settore.
5. Nel caso vengano pubblicizzate false indicazioni sulle rette, il Comune è tenuto ad irrogare le sanzioni amministrative e pecuniarie previste di norma e quelle sancite dal d.p.r. 445/2000 per le false dichiarazioni e comunicazioni.
6. Gli Ambiti Distrettuali Sociali ed i Comuni che ricevono i finanziamenti regionali per l'accoglimento dei minori in servizi residenziali attraverso il Fondo Sociale Regionale (FSR) - quota minori - e che si convenzionano con servizi autorizzati, sono tenuti a rendicontare nelle modalità previste dalla Regione Abruzzo le risorse spese.

Art. 23

(Obblighi informativi)

1. Il soggetto gestore dei servizi autorizzati è tenuto a fornire ogni necessaria collaborazione al Comune e all'Ambito Distrettuale Sociale di riferimento competenti per l'inserimento dei dati richiesti dal SIUSS (Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali) composto dal SINA (Sistema Informativo Non Autosufficienza) SIOSS (Sistema Informativo dell'Offerta Servizi Sociali), e SISR (Sistema Informativo Sociale Regionale) nonché adempimenti di comunicazione e rendicontazione sociale previsti in ambito regionale Bilancio sociale, rilevazione servizi residenziali e semiresidenziali per minori, altre rilevazioni afferenti i minorenni.
2. Il soggetto gestore dei servizi autorizzati è tenuto a comunicare al Servizio Sociale Professionale del Comune che ha disposto l'inserimento del minore le dimissioni, i trasferimenti, nonché le eventuali assenze non motivate.

3. Il soggetto gestore dei servizi autorizzati, nel rispetto degli indirizzi nazionali e regionali per l'assistenza residenziale e semiresidenziale dei minorenni ed in condivisione con i servizi sociali dei Comuni che hanno disposto l'inserimento del minorenne, è tenuto a redigere e attuare, ai sensi dell'articolo 14 della l. 328/2000, il Progetto Educativo Individualizzato entro trenta giorni dall'accoglienza del minorenne nella struttura con l'indicazione del piano degli interventi, della tempistica realizzativa, degli strumenti e modalità di verifica e valutazione delle azioni, dandone comunicazione al Servizio Sociale Professionale del Comune di riferimento dell'Ambito Distrettuale Sociale di appartenenza che fornisce ai Comuni stessi, ai sensi della legge regionale 27 marzo 1998, n. 22 (Norme per la programmazione e l'organizzazione dei servizi di assistenza sociale - Piano sociale regionale 1998/2000) e della l. 328/2000, i servizi di Segretariato Sociale e il Servizio Sociale Professionale per la presa in carico del minorenne e della famiglia.

Capo VII

Norme transitorie e finali

Art. 24

(Disposizioni transitorie)

1. In conformità con quanto stabilito dalle modifiche intervenute all'articolo 1 della l.r. 2/2005 con la legge regionale del 9 dicembre 2024, n. 24 (Disposizioni in materia sociale, sanitaria, di attività produttive, trasporti, politiche della montagna, cultura, di natura istituzionale, ordinamentale e finanziaria) i servizi che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano già autorizzati al funzionamento ai sensi della DGR 1230/2001 necessitano del rilascio di nuova autorizzazione conforme al presente regolamento e al manuale tecnico-operativo approvato dalla Giunta regionale.
2. Il Comune di competenza del servizio autorizzato è tenuto ad informare l'Ente gestore del servizio già in essere, a presentare domanda di autorizzazione ai sensi delle disposizioni di cui al presente regolamento e del manuale tecnico-operativo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della DGR di approvazione del manuale citato.
3. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione non sia presentata entro il termine di cui al comma 2, il Comune invita il rappresentante legale del servizio a provvedere entro e non oltre ulteriori sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorso inutilmente tale termine, il Comune che aveva rilasciato l'autorizzazione all'esercizio dispone la sospensione dell'autorizzazione esistente e ordina la chiusura del servizio, nelle more dell'espletamento da parte dell'ente gestore del servizio degli adempimenti di cui ai precedenti commi.
4. Qualora il servizio non sia in possesso di tutti i requisiti previsti, la domanda di autorizzazione è corredata da un piano e cronoprogramma di adeguamento, con indicazione della tipologia degli interventi da realizzare, dei costi preventivati, delle modalità di finanziamento e dei tempi di realizzazione degli interventi di adeguamento che non possono superare il termine di:
 - a) un anno per i requisiti strutturali;
 - b) sei mesi per i requisiti organizzativi e gestionali.Per l'adeguamento delle risorse umane si fa riferimento a quanto indicato e definito nel "manuale tecnico-operativo per l'autorizzazione al funzionamento di servizi residenziali

e semiresidenziali per minorenni. Requisiti e standard strutturali, organizzativi e dotazione risorse umane".

5. Il termine di cui alla lettera a) del comma 4 può essere prorogato per un ulteriore anno per situazioni straordinarie ed emergenziali, derivanti dalla complessità degli interventi strutturali da realizzare, motivando debitamente la richiesta.
6. Il Comune procede all'istruttoria della domanda e all'esame del programma di adeguamento con le modalità di cui al comma 4 e in relazione agli esiti rilascia il provvedimento di autorizzazione, ovvero, qualora il Comune riscontri la necessità per il servizio di adottare adeguamenti, rilascia provvedimento di nuova autorizzazione provvisoria contenente le prescrizioni finalizzate all'adeguamento ai requisiti e la fissazione dei termini entro i quali devono essere portati a compimento, fermo restando i termini e le condizioni previsti ai commi da 1 a 5.
7. Nel caso di rilascio di nuova autorizzazione provvisoria il Comune, alla scadenza dei termini assegnati per completare la dotazione dei requisiti previsti, è tenuto alle verifiche necessarie e in relazione agli esiti dispone l'autorizzazione in via definitiva del servizio. Qualora il Comune riscontri il mancato rispetto degli adeguamenti richiesti dispone la revoca dell'autorizzazione provvisoria. In caso di revoca dell'autorizzazione il Comune ordina la chiusura dell'attività e adotta le adeguate misure a tutela dei minorenni.
8. Fino al rilascio delle autorizzazioni definitive o di revoca delle autorizzazioni esistenti di cui al presente regolamento le autorizzazioni provvisorie precedentemente rilasciate conservano validità.
9. Il Comune è tenuto a notificare i provvedimenti di rilascio delle autorizzazioni all'Ente gestore del servizio, al Servizio regionale competente e all'Ambito Distrettuale Sociale.

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 24/7 del 11.6.2025, ha approvato il presente regolamento.

IL PRESIDENTE